



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti
e delle ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti di climatizzazione

INDICE

Premessa

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Impianti di climatizzazione soggetti ad ispezione

Art. 4 Responsabile dell'impianto di climatizzazione

Art. 5 Periodicità di esecuzione dei controlli di efficienza energetica e manutenzione

Art. 6 Termini e modalità di trasmissione ed aggiornamento del RCEE e del Libretto d'Impianto

Art. 7 Attività di ispezione

Art. 8 Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto

Art. 9 Esito delle ispezioni

Art. 10 Oneri delle ispezioni

Art. 11 Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

Art. 12 Sanzioni amministrative

Art. 13 Norme finali

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, in vigore dall'08 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e, infine, dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Detto decreto fornisce anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti di climatizzazione.

La Città Metropolitana di Venezia, attraverso il presente regolamento, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico, alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione presenti nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Venezia.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) Ente locale competente: la Città Metropolitana di Venezia cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti di climatizzazione ai sensi dell'articolo 31 comma 3 della legge n. 10/1991 e dell'articolo 44 comma 2 lett. c) della Legge Regionale n. 11/2001 e dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n 74/2013.
- b) Impianto termico di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
- c) Proprietario dell'impianto di climatizzazione: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto di climatizzazione. Nel caso di edifici dotati di impianti di climatizzazione centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
- d) Occupante: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti di climatizzazione.

- e) Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di climatizzazione: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
- f) Controlli: le operazioni svolte dai manutentori operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- g) Accertamenti: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- h) Ispezioni: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da ispettori incaricati dall'Ente locale competente, mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
- i) Ispettore: il soggetto incaricato dall'Ente locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti di climatizzazione, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente locale competente stipula un'apposita convenzione.
- j) Esercizio e manutenzione dell'impianto di climatizzazione: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
- k) Manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
- l) Manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto di climatizzazione.
- m) Rapporto di Controllo di efficienza Energetica: documenti standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo ed manutenzione conformemente ai modelli pubblicati con il D. M. 10 febbraio 2014.
- n) Installatore/Manutentore: il professionista a cui viene affidata l'installazione e manutenzione ed il controllo dell'impianto, anche ai fini dell'autocertificazione, che

deve essere abilitato ai sensi della legge n. 46/90 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.

- o) Rapporto di prova: documento sul quale l'ispettore incaricato dall'Ente Locale competente deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti di competenza della Città Metropolitana di Venezia per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme di seguito riportate relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione:
- L. n. 10 del 9 gennaio 1991;
 - D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993;
 - D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999;
 - L. R. n. 11 del 13 aprile 2001;
 - D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005;
 - D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006;
 - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - D. M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
 - D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Art. 3 - Impianti di climatizzazione soggetti ad ispezione

1. Sono soggetti ad ispezione relativamente ai parametri di efficienza energetica e dello stato di esercizio e di manutenzione gli impianti di climatizzazione posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale dei comuni della Città Metropolitana di Venezia aventi meno di 30.000 abitanti, ovvero appositamente convenzionati, secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Art. 4 - Responsabile dell'impianto di climatizzazione

1. Il responsabile dell'impianto di climatizzazione ha gli obblighi e le responsabilità della gestione dell'impianto di climatizzazione. Deve quindi gestirne la conduzione e farne eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, le verifiche periodiche di legge nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
2. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto di climatizzazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega di terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari

residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

3. Il responsabile deve inoltre conservare copia cartacea del libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie dei RCEE che attestano il controllo tecnico dell'impianto.

Art. 5 - Periodicità di esecuzione dei controlli di efficienza energetica e manutenzione

1. Le imprese di manutenzione abilitate eseguono i controlli di efficienza energetica e manutenzione secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e con le scadenze indicate nell'allagato A allo stesso.

Art. 6 - Termini e modalità di trasmissione ed aggiornamento del RCEE e del Libretto d'Impianto

1. Il RCEE deve essere trasmesso, esclusivamente per via telematica, al Catasto unico regionale degli impianti di climatizzazione denominato "CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica".
2. Il sistema telematico CIRCE deve essere utilizzato per la registrazione e l'aggiornamento dei Libretti di impianto, dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e dell'assunzione d'incarico di terzo responsabile della conduzione dell'impianto di climatizzazione.
3. L'operatore, incaricato dell'installazione o manutenzione dell'impianto dal Responsabile dell'impianto medesimo, qualora riscontri in occasione dell'attività di manutenzione periodica condizioni carenti di sicurezza tali da prefigurare un pericolo per le persone, gli animali domestici ed i beni e tali da richiedere la messa fuori servizio degli apparecchi non sicuri, oltre alla diffida di utilizzo degli stessi nei confronti del Responsabile dell'impianto, deve informare tempestivamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il Sindaco del Comune ove è installato l'impianto.

Art. 7 - Attività di ispezione.

1. Le ispezioni sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti di climatizzazione previo avviso scritto al responsabile dell'impianto da parte dell'organismo incaricato dall'Ente locale competente.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende:
 - a) una valutazione di efficienza energetica del generatore;
 - b) una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;

- c) una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. Le ispezioni sono eseguite secondo le modalità tecniche previste dalle norme UNI vigenti in materia.

Art. 8 - Avviso di visita ispettiva al responsabile dell'impianto

1. La visita a domicilio è comunicata al responsabile, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante apposita lettera, recante l'intestazione della Città Metropolitana di Venezia e dell'organismo da essa incaricato, in cui sono indicati le finalità e le modalità della ispezione, il giorno e la fascia oraria per l'effettuazione della visita o le modalità per concordare gli stessi con l'organismo incaricato.
2. Nel caso previsto all'art. 10, comma 3, all'avviso è allegato il bollettino di conto corrente postale predisposto per il pagamento dell'onere dell'ispezione e l'ispezione è espletata solo dopo che l'utente abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto nei termini dell'art. 10. Il mancato pagamento si configura come motivo di mancata ispezione.
3. Il responsabile è tenuto a consentire l'effettuazione della ispezione.
4. Se il responsabile non è disponibile alla data indicata o concordata deve, entro otto giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare l'organismo incaricato dalla Città Metropolitana di Venezia per concordare una nuova data di ispezione.
5. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata per causa imputabile al responsabile, le spese sostenute per le ispezioni infruttuose sono poste a carico dello stesso e l'ispezione è in ogni caso effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.
6. Qualora anche questa seconda visita ispettiva non si effettui per le motivazioni di cui sopra, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'onere sopra specificato, l'organismo incaricato dalla Città Metropolitana di Venezia su segnalazione dell'ispettore provvede a comunicare il fatto agli Organi Competenti per i provvedimenti del caso a tutela della pubblica incolumità, di cui deve essere data notizia all'organismo stesso: inoltre, in caso si tratti di impianto alimentato a gas di rete, l'organismo incaricato segnala alla Città Metropolitana di Venezia la necessità di informare l'azienda distributrice di combustibile per la sospensione della fornitura, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
7. All'atto della visita a domicilio, l'ispettore si presenta munito dell'apposita tessera di riconoscimento recante l'intestazione della Città Metropolitana di Venezia e dell'organismo da essa incaricato, ed è in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Art. 9 - Esito delle ispezioni

1. L'ispettore, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, è tenuto a riportare i risultati delle ispezioni su apposito rapporto di ispezione, redatto in duplice copia, e sottoscritto dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto.
2. In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l'ispettore procede all'annotazione sul rapporto stesso, dandone comunicazione agli Uffici Metropolitan competenti.
3. Al termine dell'ispezione favorevole, l'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto una copia del rapporto di ispezione, che costituisce documento valido per comprovare che l'esercizio dell'impianto stesso è conforme alla normativa vigente.
4. Qualora, in sede di ispezione, venga accertato che l'esercizio dell'impianto a causa di malfunzionamento degli apparecchi o di palesi e gravi non conformità dello stesso alle regole specifiche della buona tecnica sia tale da creare grave e immediato pericolo a persone/animali/cose, l'ispettore richiede al responsabile dell'impianto l'immediata disattivazione dello stesso, dandone motivato e comprovato riscontro nel rapporto di ispezione.
5. Qualora, a seguito dell'ispezione, venga accertato che l'esercizio e/o la manutenzione dell'impianto non sono a norma e che le anomalie non determinano un grave e immediato pericolo come nel caso di cui al comma precedente, l'ispettore indica nel rapporto di prova i termini utili alla rimozione delle anomalie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, l'ispettore comunica con la massima urgenza il fatto allegando il rapporto di ispezione agli Enti competenti per i provvedimenti di cui all'art. 12.

Art. 10 - Oneri

1. La Città Metropolitana di Venezia realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti, assicurando che la copertura dei costi avvenga, nel caso di istituzione del Bollino Unico Regionale, con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico dei cittadini.
2. Qualora il Bollino Unico Regionale non venga istituito, considerato che l'onere delle ispezioni deve essere posto a carico degli utenti ai sensi della L. n. 10 del 9 gennaio 1991 – art. 31 – comma 3, il responsabile dell'impianto dovrà sostenere interamente i costi dell'ispezione alla quale verrà sottoposto il suo impianto di climatizzazione.
3. Gli oneri relativi all'ispezione sono determinati con provvedimento del Sindaco Metropolitan tenuto conto dei seguenti criteri generali:
 - a) portata termica complessiva degli impianti controllati secondo fasce;
 - b) spese di procedimento;
 - c) numero di generatori dell'impianto termico.

4. L'Ente provvederà a comunicare al responsabile l'importo dovuto per gli oneri d'ispezione e le relative modalità di pagamento.
5. All'onere dell'ispezione dovrà essere aggiunto l'eventuale rimborso spese del controllo non effettuato per causa imputabile all'utente.
6. Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

Art. 11 - Accertamenti ed ispezioni richiesti dal cittadino

1. Ciascun cittadino può fare richiesta di ispezione dell'impianto di climatizzazione e il relativo onere sarà a totale carico del richiedente.

Art. 12 - Sanzioni amministrative

1. Alla irrogazione e all'introito delle vigenti sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni in materia di contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, provvede la Città Metropolitana di Venezia per conto dei comuni appositamente convenzionati.
2. Ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 con il pagamento di una somma da € 25 a € 500.

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione e ha immediata esecutività.
2. La Città Metropolitana di Venezia, anche attraverso l'organismo incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo, manutenzione e sul corretto esercizio degli impianti di climatizzazione ai sensi della normativa inerente la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.
3. La Città Metropolitana di Venezia dà diffusione al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet.